

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Provincia di Napoli

C.C. n. 45 del 29/11/2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SALA GIOCHI E INSTALLAZIONE DI APPRACCHI DI TRATTENIMENTO AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI

- Articolo 1: Principi generali
- Articolo 2: Definizioni

TITOLO I

Sale Giochi

- Articolo 3: Apertura,trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi
- Articolo 4: Condizioni per il rilascio delle nuove autorizzazioni
- Articolo 5: Condizioni per il trasferimento di sede
- Articolo 6: Caratteristiche dei locali oggetto dell'attività
- Articolo 7: Controlli
- Articolo 8: Tempi e modalità del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 9: Denuncia di inizio attività
- Articolo 10: Esercizio del contraddittorio
- Articolo 11: Condizioni per lo svolgimento dell'attività
- Articolo 12: Utilizzo degli apparecchi e informazioni al pubblico
- Articolo 13: Durata ed efficacia delle autorizzazioni
- Articolo 14: Trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda

TITOLO II

Apparecchi installati nei pubblici esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S ed esercizi commerciali

- Articolo 15: Esercizio dell'attività
- Articolo 16: Apparecchi e congegni diversi da quelli di cui all'art.110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. n.773/31
- Articolo 17: Installazione di apparecchi e congegni negli esercizi in possesso della licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.

TITOLO III

Disposizioni Comuni

- Articolo 18: Orari di attività
- Articolo 19: Sanzioni
- Articolo 20: Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni
- Articolo 21: Disposizioni finali

Articolo 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina:

a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione delle sale adibite a giochi leciti (di seguito definite “ *sale giochi* “);
b) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti così come definiti all'articolo 110 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni (T.U.L.P.S.) da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S., Sale Bingo ed esercizi commerciali.

2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai seguenti principi:

a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi di cui all'art. 41 della Costituzione;
b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;

3. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

4. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti esclusivamente alla tutela:

a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
b) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
c) della quiete della collettività.
d) della viabilità pubblica e della salute della collettività.

Articolo 2 – Definizioni

Al fine del presente regolamento si definiscono:

a) *sale giochi*, i pubblici esercizi dove, dietro il pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori nelle forme stabilite dalla legge, sono posti a disposizione dei clienti apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., nonché apparecchi automatici da intrattenimento (ad esempio: juke-box, cine box, radio, televisione, mangianastri, lettori c.d. e similari);

b) *Giochi di “Classe A”*: sono i giochi che le vigenti disposizioni normative nazionali assoggettano a limite numerico ossia previsti all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. ed il cui utilizzo è vietato ai minori di anni 18;

c) *Giochi di “Classe B”*: sono i giochi di cui all' art. 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S. (“apparecchi e congegni elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita) oppure quelli di cui all'art. 110 comma 7 lett. c) (“apparecchi e congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In nessun caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali”).

d) **Giochi di “Classe C”**: sono quegli apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7 dell’art.110 del T.U.L.P.S. attivabili a moneta o a gettone che non consentono alcuna vincita in denaro o premi, bensì il mero prolungamento dell’intrattenimento (flipper, bigliardini, calciobalilla o similari, attrazioni per bambini etc);

e) **Gioco d’azzardo**: si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell’art.110 T.U.L.P.S., escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell’apposita tabella predisposta dal Questore e regolarmente vidimata;

f) **Esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S.**: ai fini del presente regolamento si considerano esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 del .T.U.L.P.S. i seguenti esercizi di cui all’art.1 del Decreto Interdirettoriale 27.10.2003:

1. bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di bevande anche alcoliche di qualsiasi gradazione;
2. ristoranti, fast food, osterie e trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione dei pasti;
3. stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
4. alberghi e locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l’offerta di ospitalità;
5. sale giochi così come definite alla lett.a) del presente articolo;
6. circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/2001, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purchè in possesso di autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande;

g) **Esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S.**: ai fini del presente regolamento si considerano esercizi autorizzati ai sensi degli art. 88 del .T.U.L.P.S. i seguenti esercizi di cui all’art.1 del Decreto Interdirettoriale 27.10.2003:

1. agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione a sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S.;
2. esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazioni ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S.

TITOLO I

Sale Giochi

Articolo 3 – Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi.

1. Fermi restando i limiti e le condizioni stabilite dal presente regolamento, la nuova apertura, il trasferimento di sede nonché il trasferimento, in gestione o in proprietà, di una sala giochi è subordinata al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art.86 del T.U.L.P.S. ad istanza del soggetto interessato.

2. L’ampliamento, la riduzione della superficie di una sala giochi, nonché la sostituzione degli apparecchi o congegni di “Classe A”, di “Classe B” e di “Classe C” in uso nella sala giochi sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90 sempre nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite con il presente regolamento.

3. L'istanza di cui al comma 1 e la denuncia di inizio attività di cui al comma 2 devono essere presentate al Comune corredate della documentazione prevista dalla legge.

Art. 4 - Condizioni per il rilascio delle nuove autorizzazioni

1. Per il rilascio di nuove autorizzazioni è fatto obbligo il rispetto di una distanza di mt. lineari 200 da ospedali e chiese. E' fatto, altresì, obbligo il rispetto di una distanza di mt. lineari 500 da scuole di ogni ordine e grado.
2. Le distanze di cui sopra costituiscono vincoli imposti per la tutela degli interessi di cui all'art. 1 comma 4 del presente regolamento.

Art. 5 - Condizioni per il trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede di un esercizio di sala giochi è consentito nel rispetto delle distanze minime di cui al precedente art. 4.
2. L'eventuale spostamento di sede di una sala giochi nel limite di mt. 30 dalla precedente ubicazione non è soggetto al rispetto della distanza minima da ospedali, chiese e scuole.

Articolo 6 – Caratteristiche dei locali oggetto dell'attività

1. I locali sede dell'attività devono avere una superficie minima di mq.55 al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati a diverso uso quali uffici o magazzino ed una superficie massima di mq.200 sempre esclusi gli eventuali vani accessori di cui sopra.
2. In caso di ampliamento della superficie dell'esercizio, detto ampliamento è consentito fino al raddoppio della superficie precedentemente occupata e comunque non oltre il limite dei mq. 200 sopra fissati.
3. La superficie occupata dai giochi non potrà superare il 70% della superficie utile (al netto cioè della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali uffici o magazzino) dell'esercizio.
4. Relativamente al numero di apparecchi o congegni installabili in rapporto alla superficie dei locali, in ciascuna sala pubblica da gioco è installabile giochi "Classe A" o di "Classe B" così come previsto dalla normativa vigente relativamente ai metri quadrati di superficie utile del locale. Il numero di apparecchi di "Classe A" non può comunque superare il doppio del numero degli apparecchi di "Classe B" o di "Classe C" installati nell'esercizio stesso.
5. I giochi di "Classe A" devono essere collocati all'interno dell'esercizio in aree separate specificamente dedicate. In nessun caso è consentita l'installazione di tali apparecchi all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.
6. Gli apparecchi o congegni di "Classe B" e gli apparecchi e congegni di "Classe C" non hanno limitazioni numeriche fermo restando il rispetto del 70% della superficie massima complessiva della sala giochi occupabile con apparecchi o congegni ed il rispetto del parametro di mq. 5 di superficie per l'installazione di ciascun apparecchio o congegno (relativamente ai giochi di "Classe B").
7. Le variazioni del numero di apparecchi o congegni di cui al precedente comma 4 del presente regolamento devono essere preventivamente comunicate al Comune.
8. L'ingresso principale del locale deve assicurare la visibilità degli interni dall'esterno con opportuna illuminazione durante l'orario di apertura.
9. I locali devono essere altresì conformi alle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie previste per lo svolgimento di detta attività e devono essere conformi anche ai requisiti di sorvegliabilità stabiliti dalla legge.

Art. 7 – controlli

1. I controlli circa il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento sono demandati al Comando di Polizia Municipale, che provvederà in caso di accertata violazione all'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori nei termini di legge dandone comunicazione all'Ufficio Commercio per i successivi adempimenti.

Art.8 - Tempi e modalità del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art.3 deve essere supportata dalla necessaria documentazione dalla quale risulti la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e dal presente regolamento, compreso il possesso dei requisiti morali di cui al T.U.L.P.S. per il rilascio dell'autorizzazione ed è soggetta alla formazione del silenzio-assenso secondo le modalità stabilite nei commi successivi.

La domanda dovrà comunque contenere:

- a) le complete generalità del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità complete del legale rappresentante, il numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) la superficie utile del locale e la sua ubicazione;
- d) l'elenco e la descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installare nonché la superficie complessiva occupata dai giochi;
- e) certificazione asseverata, resa da un tecnico abilitato, attestante la superficie utile del locale e le distanze di cui al precedente art.4.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato sulla portata dei solai o copia del collaudo statico, n. 3 planimetrie del locale con la disposizione degli apparecchi e/o congegni che si intendono installare, conformità degli impianti elettrici, dichiarazione asseverata di tecnico abilitato in merito la rispetto delle norme antinfortunistiche ed antincendio e di inquinamento acustico.

3. La domanda è da ritenersi accolta qualora, nel termine di gg. 60 dalla data di presentazione il responsabile del procedimento non comunichi al richiedente il provvedimento di diniego.

4. Qualora all'atto della protocollazione la domanda sia incompleta o erronea, il responsabile del procedimento invita il richiedente a completare e/o a rettificare i documenti, assegnando un termine di gg.30 per la regolarizzazione. In tale caso il termine di formazione del silenzio-assenso decorre dalla data di presentazione di tali documenti.

5. Se alla scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione, la documentazione non risulta pervenuta, l'istanza viene archiviata e il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.

Art.9 - Denuncia di inizio attività

1. L'ampliamento, la riduzione della superficie di una sala giochi e l'installazione degli apparecchi da intrattenimento e svago negli esercizi di cui ai successivi artt. 16 e 17 sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della Legge n.241/90.

2. La denuncia di inizio attività deve essere supportata dalla necessaria documentazione dalla quale risulti la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività e si intende accolta decorsi 30 giorni dalla protocollazione senza che il responsabile del procedimento abbia comunicato entro lo stesso termine eventuali motivi ostativi.

3. La denuncia di inizio attività deve contenere anche la dichiarazione attestante che l'attività oggetto della medesima viene svolta nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed

autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali pubblici e di eventuali nulla-osta previsti dalle autorità competenti nelle specifiche materie.

Art.10 - Esercizio del contraddittorio

1. Le ispezioni di luoghi, la verifica dei documenti e gli accertamenti che debbono essere effettuati nel corso dell'istruttoria possono essere svolti in contraddittorio con gli interessati e su richiesta degli stessi.
2. Gli interessati possono, altresì, inviare al responsabile del procedimento memorie scritte che lo valuta e ne fa menzione nel provvedimento finale.

Art.11 - Condizioni per lo svolgimento dell'attività

1. E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di sala giochi di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali pubblici.
2. Il Comune accerta, per il tramite del Comando di Polizia Municipale, l'adeguata sorvegliabilità dei locali anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali.

Articolo 12 – Utilizzo degli apparecchi e informazioni al pubblico

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare dell'attività è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S. relativamente agli apparecchi e congegni di "Classe A".
2. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al presente articolo.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di "Classe A" deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 c. 8 del T.U.L.P.S..
5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.
6. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. la tabella dei giochi proibiti regolarmente vidimata dall'Autorità competente.

Articolo.13 - Durata ed efficacia delle autorizzazioni.

1. Ai sensi dell'art.11 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., così come integrato dal DPR 28.05.2001 n. 311, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 e le comunicazioni di cui all'art. 19 della L. 241/90 sono a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente al soggetto intestatario ed ai locali in essa indicati.
2. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Articolo 14 – Trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'attività di sala giochi, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della licenza al subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento d'Esecuzione.
2. Il subentrante può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver presentato al Comune la relativa istanza che deve avvenire con le modalità stabilite dall'art.3 del presente regolamento.
3. Come disposto dall'art. 12-bis del Reg. att. T.U.L.P.S., come introdotto dal DPR 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un' impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentrante può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività, nei tre mesi successivi alla data della morte.
4. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge.

TITOLO II

Apparecchi installati nei pubblici esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S ed esercizi commerciali

Articolo. 15 - esercizio dell'attività

1. Nei pubblici esercizi di bar, ristorante, strutture ricettive, nei circoli privati, negli esercizi commerciali e nelle agenzie di raccolta scommesse non è permessa l'installazione di apparecchi di "Classe A" e/o di "Classe B" senza la presentazione al Comune della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.
2. Non possono installarsi apparecchi di "Classe A" in locali o aree diverse da quelle della somministrazione o di vendita.
3. Gli apparecchi o congegni di "Classe A" non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.
4. **riportare normativa** In ciascun bar ed esercizio assimilabile, in ciascun ristorante ed esercizio assimilabile, edicole, ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui in precedenza e circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate dall'articolo 86 del T.U.L.P.S., purchè ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente e consentita l'installazione fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 15 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 30 mq. purchè nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 30 metri quadrati, un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 100 mq. ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi con superficie oltre i 100 mq. congegni di "Classe A" o di "Classe B".
6. In ciascun stabilimento balneare, albergo o esercizio assimilabile è installabile apparecchi o congegno di "Classe A" o di "Classe B" per un massimo di 10 apparecchi .
7. Non concorrono a formare il limite numerico sopraffissato, i giochi da tavolo (es. risiko, monopoli, scacchi, dama, ecc.) , il gioco delle carte e il gioco del ping-pong.

Articolo 16 – Apparecchi e congegni diversi da quelli di cui all'art.110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. n.773/31

1. L'installazione di apparecchi e congegni di "Classe C" è consentita soltanto negli esercizi di cui al precedente art.15, con esclusione degli stabilimenti balneari, nella misura di 1 apparecchio ogni 15 mq. di superficie destinata alla somministrazione o alla vendita. Il numero di tali apparecchi o congegni concorre a determinare il numero massimo di apparecchi installabili negli esercizi pubblici o commerciali di cui al precedente art. 15.

2. L'installazione degli apparecchi o congegni di "Classe C" non è soggetta ad autorizzazione ma alla sola comunicazione al Comune.

Articolo 17 – Installazione di apparecchi e congegni negli esercizi in possesso della licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.

1. Ai sensi dell'art.2, comma 1, del decreto interdirettoriale 18 gennaio 2007 nelle agenzie di scommesse ed altri punti vendita, previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici sono installabili apparecchi o congegni di "Classe A" o di "Classe B" così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'area di vendita (area destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco compresa quella occupata dai banchi, scaffalature, attrezzature e simili) sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino a 8 apparecchi. Nel caso in cui l'area destinata alla commercializzazione dei giochi non sia prevalente rispetto ad altra attività esercitata nel locale (somministrazione di alimenti e bevande e/o commercio al dettaglio) il numero degli apparecchi è determinato in base all'attività prevalente svolta.

Si considera attività prevalente quella esercitata sui due terzi della superficie utile (calcolata escludendo la superficie destinata a servizi, depositi ed uffici) del locale.

2. In ciascuna sala destinata al gioco di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31.01.2000 n. 29 (Sale Bingo) è installabile apparecchi o congegni di "Classe A" o di "Classe B" così come previsto dalla normativa vigente. dell'area di vendita (area destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco compresa quella occupata dai banchi, scaffalature, attrezzature e simili) fino ad un massimo di n. 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 mq. è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi. Gli apparecchi da intrattenimento devono essere collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000 n.29.

3. In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto vendita di cui ai precedenti comma 1 e 2 nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti.

TITOLO III Disposizioni comuni

Articolo 18 – Orari di attività

1. L'orario di apertura delle sale giochi è stabilito con ordinanza del Sindaco. L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. coincide con quello di apertura dell'attività autorizzata.

Articolo 19 - Sanzioni

1. Ferme restando le eventuali sanzioni previste dal Codice Penale, l'esercizio abusivo dell'attività di installazione, distribuzione e gestione di apparecchi da intrattenimento per il gioco

lecito è punito a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 – bis del T.U.L.P.S. in relazione all'art.86 e 88 del medesimo con l'applicazione della sanzione pecuniaria in essi prevista.

2. Per le altre violazioni in materia di gestione, installazione, distribuzione ed utilizzo di apparecchi e congegni si applicano le disposizioni contenute nell'art.110 comma 8, 8-bis, 9, 9 bis, 9 ter , 9 quater, 10 e 11 del T.U.L.P.S. così come modificato dalla Legge 23.12.2005 n.266.

3. Compete al Dirigente l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 110 c.10 del T.U.L.P.S., se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 c. 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/91 la licenza può essere revocata. I medesimi provvedimenti possono essere disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'art.88.

Articolo.20 – Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni.

1. Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell'art.3 del presente regolamento sono revocate se :
a) il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti necessari all'esercizio dell'attività compresi quelli morali;

b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attiva l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

c) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art. 153 del reg. di att. del T.U.L.P.S.

d) il titolare dell'autorizzazione è recidivo o reitera le violazioni previste dall'art. 110 c.9 del T.U.L.P.S. .

2. Le comunicazioni rese ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 di installazione di apparecchi in locali in possesso delle autorizzazioni di cui agli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. sono revocate d'ufficio se è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del t.u.l.p.s.

3. L'attività può essere sospesa se non sono rispettati gli orari di apertura o le altre limitazioni che la Pubblica Autorità stabilisce per ragioni di pubblico interesse. L'attività è altresì sospesa se ai sensi dell'art. 99 del T.U.L.P.S. il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 giorni.

4. Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia possono comunque essere sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Articolo 21 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti.

2. Sono fatti salvi gli esercizi già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Dall'entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti eventualmente contrastanti con il presente regolamento.

4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate automaticamente per effetto di sopravvenute norme vincolanti di fonte superiore. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sovraordinata.

